

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00028/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2020, proposto da Business Services S.r.l.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivan Randazzo e Giovanna Maurilia Aurora Scamardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Filippo Cordova n. 95, presso lo studio dell'avv. Riccardo Rotigliano;

***contro***

La Regione Siciliana, Assessorato Regionale alle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;

***nei confronti***

Maria Eleonora Hospital S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del D.D.G. n. 3200/5S DELLA REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO

PRODUTTIVE del 28/10/2019, comprese le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, notificati con nota prot. n. 65731 del 30/10/2019 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4/11/2019;

- del verbale di valutazione della Commissione in esito all'istanza di riesame assunta al prot. n. 59511 del 2/10/2019, notificato con nota prot. n. 65731 del 30/10/2019 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4/11/2019, unitamente ai verbali di valutazione degli esperti allegati a tale comunicazione, anch'essi impugnati;

- del D.D.G. n. 2836/5S del 19/09/2019 e del D.D.G. n. 2842/S del 20/09/2019

provvisorie ad essi allegate, notificati con nota prot. n. 57577 del 23/9/2019;

- DEL D.D.G. n. 1349/5/ DELLA REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO

PRODUTTIVE del 14/6/2017 che ha approvato l'avviso pubblico azione 1.1.5. "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", in attuazione del PO FERS Sicilia 2014/2020, e dell'avviso medesimo;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive;

Viste la memoria e la documentazione prodotte dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 27, co. 2, 55 e 63 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha ad oggetto la graduatoria definitiva redatta dall'Assessorato regionale delle attività produttive al fine di erogare contributi a valere sull'azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 "sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala";
- la ricorrente – inserita tra i progetti non ammessi, con punti 67/100 – aspira a conseguire un punteggio utile all'inserimento nell'elenco dei progetti ammessi e finanziabili; censurando sia la valutazione effettuata dall'Amministrazione e la conseguente approvazione della graduatoria definitiva; sia il punto 4.6 dell'avviso pubblico; notificando il ricorso in esame a un controinteressato, inserito tra i progetti ammessi e finanziabili con punti 85/100;

Ritenuto che:

- le censure dedotte presentano profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo, in particolare, alla valutazione del progetto, resa dall'esperto e dalla commissione successivamente all'istanza di riesame di parte ricorrente, con specifico riferimento ai criteri n. 1 e n. 2;
- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (operazioni finanziabili e non finanziabili), come del resto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;
- va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti indicati nell'art. 3 del D.D.G. n.

1349/5 del 14 giugno 2017 del resistente Assessorato (in atti), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile); c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, di onerare parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, residuano ancora risorse per € 21.425.818,65, non utilizzate in quanto non sufficienti per finanziare in blocco il gruppo dei progetti ammissibili con punti 84/100;

- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme

destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza:

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020, ore di rito;
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cappellano**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**